

R.G. n. 3257/2022

**La Corte d'Appello di Milano**

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Dott. Carla Romana Raineri | Presidente |
| - Dott. Silvia Brat | Consigliere |
| - Dott. Manuela Cortelloni | Consigliere relatore |

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **3257/2022** promosso, *ex artt.* 29 d.lgs.150/2011 - 702 bis c.p.c., da:

AZIENDA AGRICOLA DI FALLATI ANGELO (C.F. FLLNGL71L09F712I);
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI FALLATI OSVALDO E LIVIO (C.F. 00726770142); elettivamente domiciliate in Ceriano Laghetto (MB), Via Volta n. 70, presso lo studio dell'avv. Carlo Basilico, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Eleonora Verdelli;

ricorrenti

contro

ANAS S.P.A. (C.F. 80208450587), elettivamente domiciliata in Milano, via Corradino D'Ascanio n. 3, presso lo studio dell'avv. Elena Cardamone, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Eduardo Marino e all'avv. Paola Cannata;

resistente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/02/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**Premesso che:**

A. Azienda Agricola di Fallati Angelo e Società Agricola Fratelli Fallati Osvaldo e Livio hanno proposto ricorso, al fine di ottenere la liquidazione delle giuste indennità di esproprio, allegando principalmente quanto segue:



- di essere conduttori, da oltre cinque anni - quali imprenditori agricoli - dei fondi situati in Cosio Valtellino (SO), così come catastalmente individuati in ricorso, quali terreni agricoli coltivati a foraggio, destinato all'allevamento dei bovini per la produzione di formaggi D.O.P.;
- al fine di realizzare il tracciato della nuova Strada Statale n. 38 della Valtellina, nel tratto "Morbengo - svincolo del Tartano", Anas Spa dava corso a interventi espropriativi che hanno coinvolto i terreni agricoli dei ricorrenti;
- di avere diritto all'indennità di esproprio, di cui all'art. 42 D.P.R. 327/2001, nonché alle ulteriori indennità previste dalla "convenzione" conclusa fra Anas Spa e la Federazione Coldiretti di Sondrio; oltre al risarcimento dei danni subiti, per l'asservimento dei terreni alle opere di mitigazione ambientale, con specifico riferimento: ai danni per la ridotta funzionalità dell'azienda; ai danni causati dalla vicinanza della SS. 38 alle zone coltivate; al lucro cessante per il forzato ridimensionamento aziendale;
- che Geo Consult Service Srl, quale società incaricata da Anas Spa, proponeva, ai ricorrenti, la liquidazione delle indennità di esproprio che i medesimi accettavano, ma, in seguito, non dava ulteriore corso al procedimento, né ricevevano alcuna liquidazione.

B. Anas Spa si è costituita in giudizio, concludendo: in via preliminare, per la nullità del ricorso in quanto generico e tardivo; ancora in via preliminare, per l'incompetenza della Corte di Appello adita a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni; nel merito, per l'infondatezza dei motivi di ricorso.

C. Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 1 febbraio 2023, le parti illustravano le rispettive istanze e opposizioni e, all'esito, la Corte si riservava per la decisione.

OSSERVA

I. Preliminarmente, la Corte ritiene, secondo il principio della ragione più liquida, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., che il procedimento debba essere deciso *"sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della*



coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.".¹

Ciò premesso, le domande dei ricorrenti non appaiono meritevoli di accoglimento, per i seguenti principali motivi.

I.A. Quanto alla domanda di pagamento dell'indennizzo, formulata ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 327/2001, si premette che la norma - rubricata "*Indennità aggiuntive*" - preveda letteralmente quanto segue:

"1. Spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare, in tutto o in parte, l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4², ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dell'effettiva sussistenza dei relativi presupposti".

I presupposti per la liquidazione dell'indennità aggiuntiva, da accertare in concreto e cumulativamente fra loro, sono:

- a) la qualifica di coltivatore diretto, affittuario, mezzadro o compartecipante agrario;
- b) la coltivazione dell'area espropriata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità;
- c) l'abbandono, in tutto o in parte, dell'area coltivata in conseguenza della procedura espropriativa.

La Corte ritiene che nel caso in decisione, difettino o, comunque, non risultino adeguatamente allegati e provati, gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.

Invero:

aa) *quanto al primo profilo*, si premette che l'indennità aggiuntiva, in favore di coloro che svolgono attività agricola, si distingue concettualmente dall'indennità di esproprio spettante

¹ Cfr. Cass. Civ. Sez. 5°, sentenza n. 11458 dell'11 maggio 2018;

² L'art. 40, comma 4°, individua, quale criterio di liquidazione, "*il valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata*";



ai proprietari dei terreni - (la quale, pacificamente, nel caso in esame, è stata liquidata ed accettata, senza opposizione alcuna) - avendo una *funzione c.d. compensativa* in favore di coloro che, in conseguenza della procedura ablatoria, hanno perso, in tutto o in parte, il terreno ove esercitavano l'attività agricola.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, cui si aderisce - (così: Cass. Civ. Sez. I, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3706) - detta indennità può essere liquidata, ricorrendo gli altri presupposti, solo in favore di chi sia titolare di un rapporto agrario e benefici della *“utilizzazione agraria del terreno”*, laddove la coltivazione del fondo avvenga con la prevalenza del lavoro proprio e della famiglia.

“Il requisito della prevalenza dev'essere a sua volta valutato sulla base del rapporto tra la forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e la forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, indipendentemente dall'apporto di mezzi meccanici, in tale modo distinguendosi il coltivatore diretto dalla figura dell'imprenditore agricolo, il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di lavoro subordinato”.

Di conseguenza l'imprenditore agricolo - (così come, sotto altro profilo, l'affittuario che esercita un'attività diversa dalla coltivazione del fondo) - sono esclusi dal novero degli aventi diritto all'indennità aggiuntiva, *ex art. 42 cit.*³

L'esistenza di uno dei contratti agrari tipici e l'utilizzazione agraria del fondo, nel senso sopra precisato, sono elementi costitutivi della fattispecie, il cui onere della prova è a carico della parte che domanda la liquidazione dell'indennità, *ex art. 2697 c.c.*⁴

Ciò premesso, nel caso concreto, i ricorrenti si qualificano, nell'*incipit* del ricorso introduttivo, quali *“imprenditori agricoli”*, tale che difetta la qualifica soggettiva richiesta dalla norma in esame.

³ Nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 20658 del 31 luglio 2019;

⁴ Così, fra molte, Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 29799 del 9 novembre 2018: *“In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971, l'erogazione concreta dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni, è condizionata dalla utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonchè dall'esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, la cui prova deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, atteso il disposto dell'art. 2697 c.c.”*;



In ogni caso, i medesimi ricorrenti non hanno né allegato, né documentato, la qualifica di *coltivatore diretto*, nel senso sopra precisato, quale requisito soggettivo per la liquidazione dell'indennità in esame.

Né, tale esclusione può ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., avuto riguardo alla differenza sostanziale fra i soggetti indicati dalla disposizione in commento (l'art. 42 D.P.R. 327/2001, già art. 17 Legge 865/1971) e colui che esercita un'impresa agricola - (cfr. in tale senso, Cass. Civ. n. 3706/2015 cit. che richiama, a sua volta, Cass. Civ. n. 4784/2012; Cass. Civ. n. 12306/2008; Cass. Civ. n. 2477/2003; Cass. Civ. n. 17714/2002) - così escludendo, anche solo astrattamente, la violazione del principio di uguaglianza.

bb) Quanto al *secondo requisito* in esame - ovvero: la coltivazione dei fondi da almeno un anno rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - la Corte ritiene come lo stesso non sia adeguatamente allegato e provato.

Si premette che - così come specificato a verbale di udienza del 1 febbraio 2023 dai procuratori dei ricorrenti - i medesimi concludevano dei contratti verbali di affitto agrario.

Sul punto, l'allegazione risulta piuttosto generica, poiché i ricorrenti si sono limitati a segnalare che conducono i fondi in affitto *da oltre cinque anni* - senza altra specificazione, in relazione alla decorrenza del contratto e alla sua durata, rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità - (anch'essa non collocata temporalmente, così come peraltro gli atti della procedura ablatoria, non individuati, neppure riassuntivamente e non prodotti in giudizio).

Inoltre, la Corte rileva che - per quanto i contratti di locazione agraria (ultranovennali), ai sensi dell'art 41 Legge 3 maggio 1982 n. 203, possano essere conclusi anche in forma verbale e, sebbene non trascritti, "*sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi*" - sia onere del ricorrente dare prova, *ex art. 2697 c.c.*, della "data certa" della locazione rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera: trattasi, infatti, di uno degli elementi costitutivi della fattispecie in esame (cfr. art. 42 cit.), che è stato contestato e non riconosciuto da Anas Spa che, anzi, ha dedotto che i medesimi non fossero presenti, sui fondi, al momento dell'immissione in possesso.⁵

⁵ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 3 agosto 2018 n. 20523: "*Con riguardo all'indennità aggiuntiva, che l'art. 17, comma 2, Legge 865 del 1971 accorda all'affittuario, coltivatore diretto del fondo espropriato, quando sia costretto ad abbandonare il bene, il requisito della coltivazione diretta del fondo medesimo deve fare data da almeno un anno prima del giorno in cui è stato reso noto il programma espropriativo*";



Né, a tale fine, le prove testimoniali articolate dai ricorrenti appaiono astrattamente idonee a dimostrare tale circostanza, in quanto generiche e valutative nella misura in cui demandano al teste di riferire se “*al momento degli interventi espropriativi e/o volti alla immissione nel possesso al fine della realizzazione dell’opera pubblica*” - (momento non collocato temporalmente e non documentato) - ciascun ricorrente “*avesse in conduzione da oltre cinque anni*” i terreni agricoli indicati.

Neppure le schede contabili, allegate alle perizie di parte - (che constano di dichiarazioni rese, dalle imprese agricole, a Regione Lombardia) - e che sono volte, principalmente, alla stima dei terreni, non consentono di accertare tale requisito.

cc) Quanto all’ultimo profilo indicato - *id est*: l’abbondono, totale e parziale delle terre, in conseguenza della procedura espropriativa - la Corte si limita a segnalare che la carenza di allegazione e/o prova dei primi due requisiti esaminati renda superflua la sua valutazione.

In ogni caso, si rileva che la spettanza dell’indennità aggiuntiva, *ex art.* 42 *cit.*, non possa ritenersi provata *ex se* dall’invio, da parte di Geo Consult Service Srl, di proposte indennitarie, durante il procedimento espropriativo che, sebbene accettate dai ricorrenti, non venivano successivamente formalizzate da Anas Spa.

In questa sede contenziosa, dette proposte indennitarie non risultano avere alcuna rilevanza probatoria decisiva, in difetto degli altri elementi della fattispecie in esame, stante che alcun accordo risulta essere mai intervenuto fra le parti.

I.C. Quanto alle ulteriori indennità, richieste dai ricorrenti sulla base della “convenzione” conclusa fra Coltidiretti di Sondrio e Anas spa⁶, la Corte ritiene che le stesse non siano dovute, per le seguenti principali ragioni.

Detta convenzione era dichiaratamente finalizzata ad evitare l’insorgenza del contenzioso giudiziario ed alla liquidazione delle indennità ivi previste, sulla base di criteri orientativi e programmatici, che non erano vincolanti, né per Anas Spa, né per i diretti interessati.

Pertanto, la Corte prende atto che - al fine di agevolare la conclusione bonaria della procedura ablatoria - l’ente espropriante e l’associazione di categoria avessero individuato dei criteri convenzionali di liquidazione, ma ritiene che - una volta adita la sede giudiziaria -

⁶ cfr. doc. n. 3 ricorrenti;



le giuste indennità di esproprio debbano essere accertate sulla base dei criteri legali di liquidazione.

I.D. Infine, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, che i ricorrenti assumono avere subito in conseguenza dell'esproprio, la Corte ritiene che - anche a prescindere dall'eccezione di incompetenza per materia e dall'eccezione di prescrizione, sollevate da Anas spa - la stessa non sia suscettibile di accoglimento.

In generale, si rileva che il coltivatore diretto del fondo abbia diritto alla liquidazione dell'indennità aggiuntiva, *ex art. 42 D.P.R.327/2001*, laddove la procedura espropriativa sia stata legittimamente portata a compimento - così come risulta avvenuto nel caso concreto, ove, nessuna delle parti ha sollevato dubbi o contestazioni a riguardo - *in quanto indennità da atto lecito*.

Solo nel caso di procedura ablatoria illegittima - l'affittuario ha diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi *ex art. 2043 c.c.* - (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 16731 del 23 luglio 2014 che afferma che il danno viene parametrato all'indennità aggiuntiva che sarebbe spettata al danneggiato nel caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo).

Per tali principali considerazioni, il ricorso viene respinto.

II. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i valori minimi, in considerazione della natura sommaria del procedimento e delle circoscritte questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore del procedimento e dell'attività concretamente svolta.

P.Q.M.

- respinge il ricorso proposto da Azienda Agricola di Fallati Angelo e da Società Agricola Fratelli Fallati Osvaldo e Livio nei confronti di Anas Spa;

- condanna Azienda Agricola di Fallati Angelo e da Società Agricola Fratelli Fallati Osvaldo e Livio, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di Anas spa, delle spese del procedimento che liquida in euro 7.120,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2023



Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni

Il Presidente
Carla Romana Raineri

